

TAR SICILIA
Sezione IV di Catania

La prof. Gabriella Cicero e la prof. Maria Agata Sorbello, rappresentate e difese dall'avv. Silvio Motta con domicilio in Catania via V. Giuffrida 37, hanno proposto al TAR - Catania ricorso recante numero di ruolo 2607/2005 contro il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Centro Servizi Amministrativi di Catania, e il dott. prof Antonino Cantali, per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: **A) Graduatorie Permanenti provvisorie per la provincia di Catania, anni scolastici 2005/06 e 2006/07**, relativamente alla graduatoria scuola media – III fascia - classe di concorso A43, pubblicata in data 27.06.2005, nella parte in cui si calcola il punteggio delle ricorrenti, omettendo di valutare nel punteggio totale ed in quelli parziali il punteggio aggiuntivo ad esse spettante per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all' Insegnamento – SSIS; **Graduatorie Permanenti definitive del personale docente ed educativo per la provincia di Catania, anni scolastici 2005/06 e 2006/07**, pubblicate in data 19.07.2005, relativamente alla graduatoria definitiva scuola media – III fascia – classe di concorso A43, nella parte in cui si calcola il punteggio delle ricorrenti, per le motivazioni sopra evidenziate; nonché di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale alle suddette graduatorie impugnate; e ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti: **B) Graduatorie Permanenti provvisorie per la provincia di Catania per il biennio 2007/09**, relativamente alla graduatoria provvisoria

scuola media – III fascia - classe di concorso A43, pubblicate in data 03.07.2007, nella parte in cui si calcola il punteggio delle ricorrenti, omettendo di valutare nel punteggio totale ed in quelli parziali il punteggio aggiuntivo ad esse spettante per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all' Insegnamento – SSIS; **Graduatorie Permanenti definitive del personale docente ed educativo per la provincia di Catania per il biennio 2007/09**, pubblicate in data 20.07.2007, relativamente alla graduatoria definitiva scuola media - III fascia – classe di concorso A43, nella parte in cui si calcola il punteggio delle ricorrenti, per i motivi succitati; nonché di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale alle graduatorie impugnate. In sede di ricorso principale per l'annullamento degli atti e provvedimenti di cui al punto A), e di ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento degli atti e provvedimenti di cui al punto B), si è rilevato: 1) l'illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del d.m. 24.11.1998 e d.m. 04.06.2001, n. 268, art. 8. Illegittimità per violazione della tabella prevista dall'art. 1, co. 1, del d.l. n. 97 del 07.04.2004, come modificata dalla legge di conversione n.143 del 04.06.2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8 *nonies* della l. 27.07.2004, n. 186 nella parte in cui non si riconosce alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo ad esse spettante a seguito della frequentazione dei corsi SSIS e, su richiesta di esse medesime convogliato nella classe A43; 2) Violazione di legge per eccesso di potere – palese disparità di trattamento e contraddittorietà per aver illegittimamente posto le ricorrenti indietro rispetto ai colleghi che non hanno seguito i corsi

SSIS; 3) Contraddittorietà ed irragionevolezza rispetto ai principi di cui al d.m. 26.05.1998. nella parte in cui i provvedimenti impugnati valutano positivamente il diploma S.S.I.S. quale requisito di ammissione, omettendo del tutto la valutazione del punteggio aggiuntivo che esso comporta.. I ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non riconoscono alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo, pari a trenta punti, derivante dal diploma SSIS. Il TAR Sicilia Sezione IV di Catania, con ordinanza n. 420/05, rinviando la ulteriore trattazione in ordine alla istanza di sospensione alla prima camera di consiglio del febbraio 2008, ha disposto di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero essere lesi dall'accoglimento dei suddetti ricorsi, autorizzando la notifica per pubblici proclami, senza indicazione nominativa dei controinteressati.

Catania, 18.10.2007. Avv. Silvio Monta

